



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Uffici 4 e 5 ex DGPROF

Alla FNOMCEO
Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri

segreteria@pec.fnomceo.it

All.1

Oggetto: Richiesta parere sul mantenimento dell'iscrizione
Albo dei medici di un Medico cittadino extra UE.

E' pervenuta alla scrivente Direzione generale una nota del 12 ottobre 2023 (all. 1) con la quale l'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri di Como ha chiesto un parere in merito al mantenimento dell'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi di un medico iscritto, cittadino lombiano, in presenza di un permesso di soggiorno scaduto.

Secondo le informazioni fornite dall'Ordine provinciale, il permesso di soggiorno del sanitario, iscritto dal 17 aprile 2023 all'albo dei medici chirurghi a seguito di riconoscimento della qualifica con decreto di questo Dicastero, risulta scaduto in data 23 giugno 2023.

A seguito dei solleciti a trasmettere copia di un eventuale rinnovo del permesso e/o copia della presentazione della richiesta di rinnovo inviata alla questura competente, il sanitario ha comunicato l'intenzione di trasferirsi in Spagna con conseguenziale richiesta di permesso a soggiornare in detto Paese, manifestando l'interesse a mantenere l'iscrizione in Italia avvalendosi della possibilità prevista al comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dall'art. 4 della legge n. 3 del 2018, sul riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.

In relazione al parere richiesto, per quanto di competenza di questa Direzione, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 citato, per poter essere iscritto all'albo un professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti: "a) avere il pieno godimento dei diritti civili; b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia; c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine."

Al successivo comma 4 del medesimo articolo è stabilito che, "fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia."

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 5 del d.lgs. 286 del 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (TUI), "Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. (...)"

Pertanto, a parere della scrivente, la normativa richiamata non consente, scaduti inutilmente i termini previsti per la presentazione del rinnovo del permesso di soggiorno, di mantenere attiva l'iscrizione del professionista sanitario.

Referente:

Sabatini Cristina


email: c.sabatini@sanita.it

In merito al mantenimento dell'iscrizione all'albo di appartenenza in caso di trasferimento all'estero, ai sensi del sopra citato art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 233/1946, modificato dall'art. 4 della legge n. 3/2018, "Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza", per cui detta facoltà può essere riconosciuta sempre che la domanda di mantenimento dell'iscrizione sia presentata formalmente all'ordine, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa vigente.


Tanto precisato, poiché la questione attiene ad una tematica di interesse generale che potrebbe interessare anche altri Ordini, la scrivente ritiene di dover interessare codesta Federazione nazionale cui competono funzioni di coordinamento e supporto amministrativo agli ordini medesimi, al fine di fornire diretto riscontro all'Ordine di Como, dando eventualmente le opportune indicazioni anche a tutti gli altri Ordini, così da garantire uniformità di applicazione della citata normativa su tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Mariella Mainolfi



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 2087/2024 del 06-02-2024
Doc. Principale - Class. 10.0.0 - Copia Documento



Referente:

Sabatini Cristina

email: c.sabatini@sanita.it